

Analisi e commenti

Legge di bilancio 2021 e Fisco - 12 Fisco più leggero per gli Enc

19 Gennaio 2021

L'importo risparmiato dovrà finanziare le attività di interesse generale destinatarie dell'agevolazione ed essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente



Tassazione dimezzata per gli enti non commerciali. Dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, il 50% degli utili percepiti dagli Enc residenti (**articolo 73**, comma 1, lettera c, del Tuir) o da una stabile organizzazione di enti non residenti (**articolo 73**, comma 1, lettera d, del Tuir), che esercitano, in Italia, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte in specifici settori. A

introdurre il *bonus* è l'articolo 1, **comma 44**, della legge di bilancio 2021.

Possono beneficiare dell'agevolazione gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i *trust*.

Senza sconti d'imposta, invece, per gli stessi soggetti, i dividendi provenienti da partecipazioni in imprese oppure organizzazioni residenti o con sede in uno degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (**articolo 47-bis**, Tuir).

Il legislatore, con il Bilancio 2021, reintroduce, dunque, un trattamento di favore nei confronti di questi organismi sottoposti, dal 2017, a tassazione ordinaria e, quindi, con percentuale di imponibilità degli utili riscossi pari al 100 per cento. Guardando al passato, ricordiamo che la quota

di dividendi “abbuonata” ai fini delle imposte sui redditi, per gli enti *no profit*, era passata, con la legge di stabilità 2015, dal 95% al 22,26%, per poi diventare pari a zero dal 2017 (**articolo 1**, comma 2, Dm 26 maggio 2017).

Imponibilità ridotta, ma non per tutti

Diminuisce, dunque, il carico fiscale per quegli organismi che si mettono in gioco, senza finalità commerciali, accanto allo Stato, per aiutare la collettività. L’agevolazione non è però generalizzata, il sostegno è mirato e privilegia le organizzazioni che operano negli specifici settori individuati dal **comma 45** della legge n. 178/2020 e cioè:

- famiglia; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente
- arte, attività e beni culturali.

Non subisce variazioni e, pertanto, è confermato il regime ordinario per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che prestano i loro servizi in settori diversi da quelli elencati dal comma 45.

Risparmio d’imposta a utilizzo condizionato

Il **comma 46** mette dei paletti all’utilizzo delle somme che, grazie alla nuova disciplina, invece di finire nelle casse dell’Erario rimangono in quelle degli enti. I beneficiari dell’agevolazione dovranno, infatti, destinare le tasse non dovute sul 50% degli utili complessivamente percepiti, al finanziamento delle attività di interesse generale indicate al comma 45. In pratica, l’imposta risparmiata dovrà essere spesa per svolgere le stesse attività di utilità sociale che consentono di usufruire dello sconto fiscale.

La disposizione non lascia alternative neanche per quanto riguarda il “forziere” in cui depositare il tesoretto. La somma non ancora erogata deve essere accantonata in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Norma ad hoc per le fondazioni bancarie

Anche le fondazioni bancarie dovranno spendere l'imposta sul reddito non versata al Fisco, in applicazione del comma 44, per il finanziamento delle attività filantropiche e sociali a cui l'agevolazione è destinata. A differenza degli altri enti *no profit*, questi organismi dovranno accantonare la somma, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020

La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021

La **terza puntata** è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021

La **quarta puntata** è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021

La **quinta puntata** è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021

La **sesta puntata** è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021

La **settima puntata** è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021

L'**ottava puntata** è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021

La **nona puntata** è stata pubblicata giovedì 14 gennaio 2021

La **decima puntata** è stata pubblicata venerdì 15 gennaio 2021

L'**undicesima puntata** è stata pubblicata lunedì 18 gennaio 2021

di

Anna Maria Badiali

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-12-fisco-piu-leggero-enc>